



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino CAP. 10052



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEL COMUNE DI BARDONECCHIA

INDICE

Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Comune.
- Art. 4 - Tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Ambito di applicazione.
- Art. 7 - Esclusioni.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali.
- Art. 9 - Divieti generali.
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona e selvatica.
- Art. 11 - Abbandono di animali.
- Art. 12 - Avvelenamento di animali.
- Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere Anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 16 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale
- Art. 17 - Esposizione di animali e circhi

Titolo IV - CANI

- Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 19 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 20 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 22 - Anagrafe canina
- Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 24 - Accesso degli animali nei locali pubblici o aperti al pubblico
- Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.
- Art. 26 – Divieti

Titolo V - GATTI

- Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 28 – Status delle colonie feline e dei gatti liberi.
- Art. 29 - Colonie feline e gatti liberi
- Art. 30 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Art. 31 – Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Art. 32 – Alimentazione dei gatti

Art. 33 – Detenzione dei gatti di proprietà

Art. 34 -- Sterilizzazione

Art. 35 - Cantieri

Art. 36 – Custodia gatti randagi

Titolo VI – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 37 – Fauna selvatica

Art. 38 --Fauna esotica

Titolo VII - ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 39 - Alimentazione dei colombi e obblighi dei cittadini

Art. 40 – Detenzione di volatili ed animali acquatici

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Sanzioni.

Art. 42 - Vigilanza.

Art. 43 – Incompatibilità e abrogazione di norme

Art. 44 – Entrata in vigore.

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1 Il presente regolamento promuove la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;

Il Comune di Bardonecchia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

2. Il Comune di Bardonecchia riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche

3. Il Comune di Bardonecchia, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. il Comune di Bardonecchia, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art. 3 - Competenze del Comune.

1. Il Comune, vigila sull'osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 34/93, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

4 il Comune condanna e persegue inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie domestiche, sinantropiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Bardonecchia
2. Le norme relative al benessere degli animali contenute nel presente regolamento si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) agli animali soggetti alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) ad una scelta consapevole ed opportuna;
 - b) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - c) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

- d) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- e) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- f) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- g) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 9 - Divieti generali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino la pubblica quiete.
Sarà in ogni caso cura del proprietario /detentore fare in modo che l'animale non disturbi.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o per i quali è necessaria la detenzione.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.
13. Il conduttore del cane deve avere le caratteristiche psicofisiche ideali alle caratteristiche del cane.
14. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante e gli stessi, se previsto dalla normativa vigente, non potranno essere ceduti o venduti, se non con l'inserimento del microchip.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona e selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, cartelli indicanti il rallentamento di velocità secondo la vigente normativa del Codice della strada.
2. In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, il Comune di Bardonecchia favorisce gli opportuni provvedimenti a favore della nidificazione delle specie autoctone.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Bardonecchia nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni della Concessionaria del Servizio
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 16 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Mostre itineranti faunistiche E' fatto divieto su tutto il territorio di effettuare mostre itineranti faunistiche

Art. 17 - Esposizione di animali e circhi

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e se collocati in gabbie che non ne limitino le funzioni fisiologiche.
2. Gli esercizi commerciali devono detenere all'interno dell'esercizio stesso il registro previsto dalla DGR 35-5274 del 12.02.2007, da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo.
- 3 L'attività di vendita e di esposizione di animali è sottoposta ad autorizzazione comunale, dietro parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL. La partecipazione a manifestazione espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. (D.G.R. Piemonte n. 35-5274, recepimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, Accordo Stato Regioni in materia di animali da compagnia e pet therapy).
Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni alle condizioni sanitarie individuate volta per volta dalle autorità sanitarie territoriali.
Gli animali d'affezione, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.
4. E' consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", e successive modifiche ed integrazioni, emessa in ottemperanza alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'installazione di un complesso circense, il Responsabile/Titolare del circo dovrà inviare al Servizio Veterinario dell'ASL TO3, almeno 60 giorni

prima dell'arrivo copia della "Dichiarazione di conformità ai criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti dall'Autorità Scientifica CITES".

Il rilascio della prescritta licenza di esercizio è subordinato, inoltre, all'acquisizione del parere favorevole espresso in proposito dal Servizio Veterinario dell'ASL TO3.

Titolo IV – CANI

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie.
2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 64 mq per capo adulto;

Art. 19 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità ed in tal caso la catena dovrà essere di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità ed i cani dovranno aver assicurato il libero movimento e la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo e il riparo;
2. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Art. 20 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 22 - Anagrafe canina

1. Chiunque intende detenere a qualsiasi titolo un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso.
2. Sono vietate la cessione, la vendita e il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati.
3. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani, provvedono entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

4. I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale, entro 15 giorni la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
6. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni alla Polizia Municipale.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, dovranno essere individuati, in tutti i quartieri cittadini, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette ecc
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti, in tali spazi vige comunque l'obbligo di raccolta degli escrementi.

Art. 24 - Accesso nei locali pubblici o aperti al pubblico.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, salvo diversa indicazione comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso.
2. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici icani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura

Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti per RSU.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
4. Il conduttore del cane è tenuto a portare con sé l'occorrente per la raccolta e pulizia dalle deiezioni.

Art. 26 – Divieti

1. Sono vietati:
 - a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;

il taglio delle orecchie;

la recisione delle corde vocali.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera d), non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Titolo V – GATTI

Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "Responsabile della colonia", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Art. 28 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.

1. I gatti liberi e le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono tutelati dall'amministrazione comunale, sono poste sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune procederà ai sensi della Legge 20 luglio 2004 n. 189.

Art. 29 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2. Qualora il personale comunale o gli affidatari degli animali riscontrassero una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario, potrà, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.) anche in ambito condominiale. Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cuccie per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 30- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste, gli affidatari degli animali ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dal Comune ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 31- Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Bardonecchia, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari (affidatari degli animali), si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio comunale competente, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio comunale competente o dal Comando Polizia Municipale. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

2. Agli affidatari degli animali deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti, e qualora necessario con l'ausilio dei Vigili urbani, che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività degli affidatari degli animali (orari, siti di alimentazione ecc.).

Articolo 32 - Alimentazione dei gatti

1. Gli affidatari degli animali potranno, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, rivolgersi alla mensa della Scuola materna, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

2. Gli affidatari degli animali sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 33 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 34- Sterilizzazione

1. Il Comune di Bardonecchia concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le strutture convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, sia dagli affidatari degli animali, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 35 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Comune collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita agli affidatari degli animali, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Articolo 36 - Custodia gatti randagi

1. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune di Bardonecchia predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO VI- FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 37- Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. L'Amministrazione comunale favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

Articolo 38 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VII - ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 39 – Alimentazione dei colombi ed obblighi dei cittadini

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

Articolo 40 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui **all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 500 Euro.**

Articolo 42- Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai

sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune di Bardonecchia.

Articolo 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 44 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione esecutiva di approvazione da parte del Consiglio Comunale.